



Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il d.l. 1° luglio 2009, n.78, conv., con mod., in legge 3 agosto 2009, n.102;

vista la propria deliberazione del 4 giugno 2009, n. 9, recante "*Modificazioni ed integrazioni e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

vista la nota n. 8215 del 2.10.2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha deferito al Presidente della Corte dei conti una richiesta di un comune del Veneto, relativamente all'imputazione di alcune voci di spesa nell'ambito personale";

Vista la nota n. 74-03/11/2009-AUT\_PRES-A91P2 con la quale il Presidente della Corte dei conti Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Luca Fazio

### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della richiesta della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta interpretazione e applicazione di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che fanno riferimento alla spesa di personale ed alla riduzione della stessa. Più specificamente si chiede se, nell'ambito dell'ampia dizione "spesa per il personale", siano da ricomprendersi i costi per la progettazione interna, i diritti di rogito dei segretari comunali, e gli incentivi per il recupero del personale.

### **CONSIDERATO**

1. Le richiamate disposizioni di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 si applicano rispettivamente agli enti locali soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità e agli enti di minore entità non assoggettati alla medesima disciplina, mirano ad una riduzione della spesa personale nell'ambito della riduzione della spesa complessiva e del miglioramento dei saldi di bilancio.

Nel quadro complessivo delle disposizioni in materia, e della *ratio* ad esse sottesa, non è possibile definire la categoria contabile della "Spesa per il personale", ai fini che qui interessano, in

formali e nominalistici, riconducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente, occorre far riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all'impatto che può avere sulla situazione finanziaria dell'ente, nella richiamata prospettiva.

Il menzionato comma 557 stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali sottoposti al patto "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative".

I corrispettivi di cui si tratta in questa sede non sono riconducibili alla "dinamica retributiva (e non occupazionale), mentre la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative è compatibile con forme di incentivazione del personale.

2. In particolare, per quanto riguarda i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", si tratta di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo I della spesa, e non nel titolo II (funzionamento), finanziare nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non nel titolo III (funzionamento), rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso, e non nell'alveo della gestione corrente, ed iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa.

E non si tratta di una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze sostanziali. Le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche con ricorso all'indebitamento, mentre le spese correnti a ciò osta un divieto sancito addirittura a livello costituzionale (art. 119, ult. c.).

La radicale diversa natura degli incentivi *de quibus* rispetto alla generica spesa per il personale, e il fatto che detti compensi non possano ricomprendersi in quest'ultima.

Si consideri, inoltre, che il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produzione, che potrebbe apparire una riduzione delle spese di personale, potrebbe comportare il dover ricorrere a incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore e un aggravio effettivo della spesa complessiva.

3. Quanto ai diritti di *rogito* ed agli incentivi per il recupero dell'ICI, pure si deve ritenere che questi debbano essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi 557 e 561 sopra richiamati, art.

diverse.

Si tratta, infatti, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dei dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa.

Per i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto sono pagati dai terzi interessati dall'attività in questione.

Per gli incentivi per il recupero dell'ICI va pure tenuto conto che si tratta di compensi per un incremento dell'entrate dell'ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo delle spese della gestione finanziaria dell'ente stesso.

Per i motivi sopra esposti la Sezione delle Autonomie

### **DELIBERA**

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 558 del D.L. n. 296 del 28 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle "spese di personale" non sono computati:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del d.lgs. n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

### **DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata alla Sezione regionale di controllo remittente, e a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo dei conti.

L'estensore

GRASSELLI

Depositata in Segreteria il 13/11/2009

Il Presidente

TODARO MARESCOTTI

IL DIRIGENTE

RIZZOLO



redazione tutte le news come contattarci copyright